

XVII legislatura

A.S. 1813:

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti"

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Marzo 2015
n. 80



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Renato Loiero tel. 2424

Segreteria tel. 5790

Uffici

**Documentazione degli effetti finanziari
dei testi legislativi**

... tel.....

**Verifica della quantificazione
degli oneri connessi a testi legislativi
in materia di entrata**

avv. Giuseppe Delreno tel. 2626

**Verifica della quantificazione
degli oneri connessi a testi legislativi
in materia di spesa**

dott. Daniele Bassetti tel. 3787

Consigliere addetto al Servizio

dott. Fortunato Lambiase tel. 3786

Segretari parlamentari

dott.ssa Anna Elisabetta Costa
dott.ssa Alessandra Di Giovambattista
sig. Cristiano Lenzini
dott. Vincenzo Bocchetti
dott. Maurizio Sole

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

PREMESSA	1
<i>Articolo 1 (Banche popolari).....</i>	<i>1</i>
<i>Articolo 2 (Norme sul trasferimento dei servizi di pagamento connessi al rapporto di conto di pagamento).....</i>	<i>2</i>
<i>Articolo 2-bis (Attuazione dell'articolo 11 della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di agevolazione dell'apertura di un conto transfrontaliero da parte dei consumatori).....</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 3 (Esercizio del credito a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A.).....</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 4 (Piccole e medie imprese innovative).....</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 5 (Modifiche alla tassazione dei redditi derivanti dai beni immateriali)</i>	<i>19</i>
<i>Articolo 6 (Prestito indiretto per investitori istituzionali esteri)</i>	<i>22</i>
<i>Articolo 7 (Società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese)</i>	<i>24</i>
<i>Articolo 7-bis (Garanzia dello Stato per le imprese in amministrazione straordinaria)</i>	<i>28</i>
<i>Articolo 8 (Ricorso facoltativo alla provvista CDP per banche e intermediari finanziari che erogano finanziamenti alle PMI)</i>	<i>29</i>
<i>Articolo 8-bis (Potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese).....</i>	<i>30</i>
<i>Articolo 8-ter (Modifica all'articolo 2-bis del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, in materia di garanzie in favore delle imprese fornitrici di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale sottoposte ad amministrazione straordinaria).....</i>	<i>31</i>

PREMESSA

L'analisi è aggiornata con la relazione tecnica integrativa pervenuta in data odierna.

Articolo 1 *(Banche popolari)*

Il comma 1 prevede una serie di modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993:

- a) all'articolo 28, aggiungendo il comma *2-ter*, si prevede che nel caso di recesso del socio di una banca popolare, il diritto al rimborso delle azioni viene limitato secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca;
- b) all'articolo 29, aggiungendo i commi *2-bis*, *ter* e *quater*, si stabilisce che l'attivo di una banca popolare non può superare 8 miliardi di euro. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato (comma *2-bis*). In caso di superamento del predetto limite l'organo di amministrazione convoca l'assemblea per le determinazioni del caso. Se entro un anno dal superamento del limite l'attivo non è stato ridotto al di sotto della soglia né è stata deliberata la trasformazione in società per azioni o la liquidazione, la Banca d'Italia, tenuto conto delle circostanze e dell'entità del superamento, può adottare il divieto di intraprendere nuove operazioni ai sensi dell'articolo 78, o i provvedimenti previsti nel titolo IV, capo I, sezione I, o proporre alla Banca centrale europea la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e al Ministro dell'economia e delle finanze la liquidazione coatta amministrativa. Restano fermi i poteri di intervento e sanzionatori attribuiti alla Banca d'Italia (comma *2-ter*), che inoltre detta disposizioni di attuazione del presente articolo (comma *2-quater*)

Il comma 3 dell'articolo 29, che prevedeva che la nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetta esclusivamente ai competenti organi sociali, è abrogato;

- c) l'articolo 31, integralmente sostituito, fissa le maggioranze per le trasformazioni in spa, per le fusioni delle banche popolari e per le relative modifiche statutarie, in prima e seconda convocazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 28, comma *2-ter*.
- d) l'articolo 150-*bis*, ampiamente modificato, interviene sul regime civilistico delle banche popolari. In particolare vengono creati due diversi regimi indipendenti, l'uno che trova applicazione per le banche cooperative e l'altro destinato ad applicarsi alle banche popolari. A queste ultime viene consentita l'emissione di strumenti finanziari che prevedano l'attribuzione di diritti amministrativi rafforzati e viene consentito, inoltre, di attribuire ai soci persone giuridiche più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri. Inoltre, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2539, primo comma, del codice civile, gli statuti delle banche popolari determinano il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio (non meno di 10 e non più di 20).

Il comma 2 stabilisce che, in sede di prima applicazione del presente decreto, le banche popolari autorizzate al momento dell'entrata in vigore del presente decreto si adeguano a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 29, commi *2-bis* e *2-ter*, introdotti dal presente articolo, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia ai sensi del medesimo articolo 29.

Il comma 2-*bis* dispone che gli statuti delle società per azioni risultanti dalla trasformazione delle banche popolari di cui al comma 2 o da una fusione cui partecipino una o più banche popolari di cui al medesimo comma 2 possono prevedere che fino al termine indicato nello statuto, in ogni caso non successivo a 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nessun soggetto avente diritto al voto può esercitarlo, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni superiore al 5 per cento del capitale sociale avente diritto al voto, salva la facoltà di prevedere limiti più elevati. A tal fine, si considerano i voti espressi in relazione ad azioni possedute direttamente e indirettamente, tramite società controllate, società fiduciarie o interposta persona e quelli espressi in ogni altro caso in cui il diritto di voto sia attribuito, a qualsiasi titolo, a soggetto diverso dal titolare delle azioni; le partecipazioni detenute da organismi di investimento collettivo del risparmio, italiani o esteri, non sono mai computate ai fini del limite. Il controllo ricorre nei casi previsti dall'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993¹. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la deliberazione assembleare eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

La RT ribadisce che l'articolo, modificando il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, prevede un intervento di riforma delle banche popolari. L'articolo detta norme di natura ordinamentale che non comportano effetti di impatto immediato per la finanza pubblica.

Al riguardo non si formulano osservazioni.

Articolo 2

(Norme sul trasferimento dei servizi di pagamento connessi al rapporto di conto di pagamento)

Il comma 1 chiarisce che il presente articolo (integralmente sostituito dalla Camera dei deputati) reca la disciplina sulla trasferibilità dei servizi di pagamento connessi al conto di pagamento detenuto da un consumatore presso un prestatore di servizi di pagamento verso un altro prestatore di servizi di pagamento secondo quanto previsto al capo III della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

¹ Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:

- 1) esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di sorveglianza ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni relative alle materie di cui agli articoli 2364 e 2364-*bis* del codice civile;
- 2) possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza;
- 3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario ed organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:
 - a) la trasmissione degli utili o delle perdite;
 - b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
 - c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni possedute;
 - d) l'attribuzione, a soggetti diversi da quelli legittimati in base alla titolarità delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti delle imprese;
- 4) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi.

Il comma 2 definisce il «servizio di trasferimento» come il trasferimento, su richiesta del consumatore, da un prestatore di servizi di pagamento ad un altro, delle informazioni su tutti o su alcuni ordini permanenti di bonifico, addebiti diretti ricorrenti e bonifici in entrata ricorrenti eseguiti sul conto di pagamento, o il trasferimento dell'eventuale saldo positivo da un conto di pagamento di origine a un conto di pagamento di destinazione, o entrambi, con o senza la chiusura del conto di pagamento di origine.

Il comma 3 stabilisce che i prestatori di servizi di pagamento forniscono il servizio di trasferimento tra i conti di pagamento detenuti nella stessa valuta a tutti i consumatori che intendono aprire o che sono titolari di un conto di pagamento presso un prestatore di servizi di pagamento.

Il comma 4 prevede che il servizio di trasferimento è avviato dal prestatore di servizi di pagamento ricevente su richiesta del consumatore. A tale fine, il consumatore rilascia al prestatore di servizi di pagamento ricevente una specifica autorizzazione all'esecuzione del servizio di trasferimento.

Il comma 5 impone al prestatore di servizi di pagamento ricevente di eseguire il servizio di trasferimento entro il termine di dodici giorni lavorativi dalla ricezione dell'autorizzazione del consumatore. Nel caso in cui il conto abbia due o più titolari, l'autorizzazione è fornita da ciascuno di essi.

Il comma 6 prevede che, attraverso l'autorizzazione, il consumatore:

- a) fornisce al prestatore di servizi di pagamento trasferente e al prestatore di servizi di pagamento ricevente il consenso specifico a eseguire ciascuna delle operazioni relative al servizio di trasferimento, per quanto di rispettiva competenza;
- b) identifica specificamente i bonifici ricorrenti in entrata, gli ordini permanenti di bonifico e gli ordini relativi ad addebiti diretti per l'addebito in conto che devono essere trasferiti.
- c) indica la data a partire dalla quale gli ordini permanenti di bonifico e gli addebiti diretti devono essere eseguiti o addebitati a valere sul conto di pagamento di destinazione. Tale data è fissata ad almeno sei giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il prestatore di servizi di pagamento ricevente riceve i documenti trasferiti dal prestatore di servizi di pagamento trasferente.

Il comma 7 dispone che ai fini del presente articolo si applicano le definizioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 11 del 2010.

Il comma 8 considera il prestatore di servizi di pagamento ricevente responsabile dell'avvio e della gestione della procedura per conto del consumatore. Il consumatore può chiedere al prestatore di servizi di pagamento ricevente di effettuare il trasferimento di tutti o di alcuni bonifici in entrata, ordini permanenti di bonifico o ordini di addebito diretto. Il prestatore di servizi di pagamento trasferente fornisce al prestatore di servizi di pagamento ricevente tutte le informazioni necessarie per riattivare i pagamenti sul conto di pagamento di destinazione. Con riguardo alla forma dell'autorizzazione si applica l'articolo 117, commi 1 e 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), che prevede la forma scritta, salvo eccezioni motivate da ragioni tecniche.

Il comma 9 prevede l'applicazione, per l'inosservanza di quanto stabilito ai sensi del presente articolo, delle sanzioni previste dall'articolo 144, comma 3-bis, del testo unico bancario. Si applica il titolo VIII del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, che appunto reca la disciplina per l'applicazione delle sanzioni.

Il comma 10 stabilisce che per il periodo di sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione, il prestatore di servizi di pagamento trasferente e il prestatore di servizi di pagamento ricevente consentono gratuitamente al consumatore l'accesso alle informazioni che lo riguardano rilevanti per l'esecuzione del servizio di trasferimento e relative agli ordini permanenti e agli addebiti diretti in essere presso il medesimo prestatore di servizi di pagamento.

Il comma 11 prevede che il prestatore di servizi di pagamento trasferente fornisce le informazioni richieste dal prestatore di servizi di pagamento ricevente e relative all'elenco degli ordini permanenti in essere relativi a bonifici e le informazioni disponibili sugli ordini di addebito diretto che vengono trasferiti e ai bonifici ricorrenti in entrata e sugli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti sul conto di pagamento del consumatore nei precedenti tredici mesi, senza addebito di spese a carico del consumatore o del prestatore di servizi di pagamento ricevente.

Il comma 12 prevede l'applicazione dell'articolo 126-*septies*, commi 1 e 3, del TUB se, nell'ambito del servizio di trasferimento, il consumatore richiede la chiusura del conto di pagamento di origine (gratuità e assenza di penalità, nonché pagamento proporzionato ai servizi eventualmente già forniti).

Il comma 13 dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, il prestatore di servizi di pagamento trasferente e il prestatore di servizi di pagamento ricevente non addebitano spese al consumatore per il servizio di trasferimento.

Il comma 14 stabilisce che i prestatori di servizi di pagamento mettono a disposizione dei consumatori a titolo gratuito informazioni riguardanti il servizio di trasferimento. Il contenuto delle informazioni e le modalità con cui queste sono messe a disposizione del consumatore sono disciplinati ai sensi dei capi I e II-*bis* del titolo VI del TUB, recanti disposizioni in materia di trasparenza inerenti i servizi bancari, finanziari e di pagamento.

Il comma 15 prevede che le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili e secondo le modalità e i termini definiti dai decreti di cui al comma 18, anche al trasferimento, su richiesta del consumatore, di strumenti finanziari da un conto di deposito titoli ad un altro, con o senza la chiusura del conto di deposito titoli di origine, senza oneri e spese per il consumatore.

Il comma 16, in caso di mancato rispetto delle modalità e dei termini per il trasferimento dei servizi di pagamento, pone a carico del prestatore di servizi di pagamento inadempiente l'obbligo di indennizzare il cliente in misura proporzionale al ritardo e alla disponibilità esistente sul conto di pagamento al momento della richiesta di trasferimento.

Il comma 17, inserendo il comma 1-*bis* nell'articolo 116 del TUB, dispone che le banche e gli intermediari finanziari rendono noti gli indicatori che assicurano la trasparenza informativa alla clientela, quali l'indicatore sintetico di costo e il profilo dell'utente, anche attraverso gli sportelli automatici e gli strumenti di accesso remoto ai servizi bancari.

Il comma 18 demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione dei criteri per la quantificazione dell'indennizzo di cui al comma 16, nonché delle modalità e dei termini di adeguamento alle disposizioni di cui al comma 15 del presente articolo.

In sede di prima attuazione, i decreti di cui al primo periodo sono emanati entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I prestatori di servizi di pagamento si adeguano alle disposizioni del presente articolo sulla trasferibilità dei servizi di pagamento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il comma 19 abroga i commi 584 e 585 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, che disciplinavano sommariamente la materia di cui al presente articolo.

La RT, dopo aver sintetizzato le norme, conclude affermando che esse, disciplinando rapporti tra privati, non determinano alcun onere a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 2-bis

(Attuazione dell'articolo 11 della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di agevolazione dell'apertura di un conto transfrontaliero da parte dei consumatori)

L'articolo prevede che, nel caso di richiesta di trasferimento transfrontaliero di un conto di pagamento o di un conto corrente verso un istituto bancario o prestatore di servizi di pagamento di uno Stato membro comunitario diverso da quello in cui ha sede l'istituto bancario o il prestatore di servizi di pagamento che riceve la richiesta, quest'ultimo è tenuto a fornire, nei termini previsti dalla disciplina europea (articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2014/92/UE), la seguente assistenza:

- a) fornitura gratuita di un insieme di informazioni (in particolare concernenti gli ordini permanenti di bonifico e gli addebiti diretti). Ciò non comporta, per il nuovo prestatore di servizi di pagamento, alcun obbligo di attivare servizi che non fornisce;
- b) trasferimento dell'eventuale saldo positivo sul conto aperto o detenuto dal cliente presso il nuovo prestatore di servizi di pagamento, purché tale richiesta contenga informazioni complete che consentano l'identificazione del nuovo prestatore di servizi di pagamento e del conto del cliente;
- c) chiusura del conto detenuto dal cliente.

La RT descrive la disposizione e afferma che da essa, di carattere ordinamentale, non discendono oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 3

(Esercizio del credito a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A.)

Il comma 1, come modificato nel corso dell'esame dalla Camera dei deputati, stabilisce che la Cassa depositi e prestiti S.p.A., al fine di rafforzare la sua attività di supporto alle esportazioni, direttamente o tramite SACE S.p.A., svolga il proprio intervento anche attraverso l'esercizio del credito diretto nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Tale attività, inoltre, può essere svolta anche attraverso una diversa società controllata, previa autorizzazione della Banca d'Italia nel rispetto delle normative internazionali, europee e nazionali in materia. SACE S.p.A. in conformità alla citata normativa, definisce le modalità operative più idonee.

Il comma 2 sopprime le parole: «quando le operazioni sono assistite da garanzia o assicurazione della SACE S.p.A. o di altro istituto assicurativo le cui obbligazioni sono garantite da uno Stato» all'articolo 8, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni. Per effetto di tale modifica viene modificata la disciplina della cd. "export banca" di cui all'articolo 8 del D.L. 78/2009, consentendo l'utilizzo dei fondi provenienti dalla gestione separata di Cassa Depositi e Prestiti, di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a), del D.L. n. 269/2003, per tutte le operazioni volte a sostenere l'internazionalizzazione delle imprese, e non solo quelle – come precedentemente stabilito – assistite da “garanzia o assicurazione della SACE o di altro istituto assicurativo le cui obbligazioni siano garantite da uno Stato”.

La RT ribadisce in sintesi che l'articolo detta norme che consentono a Cassa depositi e prestiti, eventualmente tramite SACE S.p.A., di svolgere il proprio intervento ovvero attraverso l'esercizio del credito tramite una diversa società controllata previa autorizzazione di Banca d'Italia. Viene conseguentemente modificato l'articolo 8 del D.L. 78 del 2009, consentendo l'utilizzo dei fondi provenienti dalla gestione separata di Cassa depositi e prestiti per tutte le operazioni volte a sostenere l'internazionalizzazione delle imprese. Trattasi, precisa, di norme di natura ordinamentale che non comportano effetti negativi per il gettito erariale né nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, sul comma 1, si evidenzia che la nuova formulazione della disposizione di cui al comma 1 attribuisce a CDP S.p.A., in luogo della SACE,

L'attività di credito diretto al fine di favorire l'internazionalizzazione delle imprese. In proposito, rammentando che la Cassa depositi e prestiti è collocata al di fuori del perimetro della pubblica amministrazione, potrebbe essere opportuno chiarire con quali modalità CDP eserciterà tale attività e, in particolare, una conferma in merito alla circostanza che la medesima attività verrà in ogni caso esercitata esclusivamente con le risorse che non sono vincolate all'esercizio dell'attività finanziaria "separata" di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a), e comma 8 del decreto-legge n. 269/2003, il cui finanziamento avviene tramite l'impiego del risparmio postale.

In caso contrario, a ragione dei possibili effetti d'impatto per il fabbisogno di cassa del settore statale, andrebbero fornite indicazioni in merito all'eventuale effetto aggiuntivo d'oneri che ne conseguirebbe per il bilancio dello Stato².

A tale riguardo, va poi segnalato che l'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, assegna al Ministro dell'economia e delle finanze l'esercizio dei poteri di indirizzo e di definizione dei criteri di svolgimento anche dell'attività a valere sulle risorse provenienti dalla gestione "separata" — ossia su quelle assistite da garanzia dello Stato — prevedendo, ai sensi della lettera e-bis) del medesimo comma 11, nell'ambito dell'operatività di tale gestione, che le esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti possano essere assistite da garanzia dello Stato, a titolo oneroso, solo secondo i termini e le condizioni stabilite dal medesimo Ministro, per cui, a fronte dell'eventuale apposizione di una garanzia erariale, andrebbe confermato che tali disposizioni siano sufficienti a garantire l'assenza di effetti sulla finanza pubblica.

In termini analoghi, sul comma 2, al fine di valutarne l'impatto finanziario, come per il comma 1, andrebbero chiariti gli effetti d'impatto della modifica ivi prevista sul fabbisogno di cassa (lato copertura) del settore statale, atteso che la norma modificata prevede espressamente che la CDP provvederà ad espletare tali attività, mediante l'utilizzo delle risorse provenienti dalla "gestione separata", e che sugli impieghi di tale gestione potrà essere posta anche la garanzia erariale.

Articolo 4 **(Piccole e medie imprese innovative)**

L'articolo in esame, ampiamente modificato durante l'esame presso la camera dei deputati, introduce la categoria delle piccole e medie imprese (PMI) innovative, estendendo ad esse le misure attualmente disposte a favore delle *start-up* innovative³.

² In tal senso, ai sensi della normativa vigente, va infatti rammentato che detta liquidità affluisce alla Tesoreria centrale dello Stato, costituendo componente di "copertura" del fabbisogno di cassa del settore statale; ragion per cui, a fronte di qualsiasi provvedimento che ne preveda l'utilizzo aggiuntivo rispetto a quello previsto dalla legislazione vigente, imporrebbe poi di valutarne appieno anche gli effetti derivanti dalla "neutralizzazione" del relativo impatto sul fabbisogno (sul versante della copertura), per via del necessario ricorso a "compensazione" all'incremento delle altre componenti, *in primis*, alle maggiori emissioni del debito che si rendono necessarie al fine di assicurare la neutralità dell'impatto sul fabbisogno, il cui effetto aggiuntivo d'oneri rappresenta una eventuale maggiore spesa.

³ Disciplinate dal titolo IX del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (articoli da 25 a 32).

Il comma 1⁴ definisce la categoria delle PMI innovative come quelle PMI, così come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE⁵, che sono costituite sotto forma di società di capitali, anche in forma cooperativa e che possiedono i seguenti requisiti:

- a) residenza in Italia o in uno degli Stati Membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;
- b) certificazione dell'ultimo bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato redatto da soggetti revisori contabili;
- c) le loro azioni non sono quotate in un mercato regolamentato; il testo originario disponeva invece, quale requisito caratterizzante le PMI innovative, la mancanza di possesso di azioni quotate su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione;
- d) assenza di iscrizione nel registro speciale previsto per le *start-up* innovative e l'incubatore certificato⁶;
- e) presenza di almeno due dei seguenti requisiti:
 - volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura uguale o superiore al 3 per cento della maggiore entità tra costo e valore totale della produzione delle PMI innovative⁷;
 - personale altamente qualificato impiegato come dipendente o collaboratore a qualsiasi titolo⁸;
 - titolarità di almeno una privativa industriale⁹.

Con il comma 2 si prevede l'istituzione di una apposita sezione speciale all'interno del registro delle imprese a cui le PMI innovative devono essere iscritte per poter accedere alle agevolazioni di cui all'articolo in esame.

Il comma 3 dispone in merito all'iscrizione nel registro delle imprese e, così come modificato in sede di esame parlamentare, prevede:

- che le informazioni da inserire nella domanda in formato elettronico rappresentano delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà¹⁰;
- tra le altre informazioni¹¹ è da indicare anche la ragione sociale ed il codice fiscale, nonché il numero di dipendenti;
- l'elenco dei soci con trasparenza rispetto a società fiduciarie ed holding è richiesto solo ove esse non siano iscritte nel registro delle imprese, indicando per ciascuno e ove sussistano, gli eventuali soggetti terzi per conto dei quali o nel cui interesse o controllo il socio agisce;

⁴ Prima delle modifiche apportate durante l'esame parlamentare il comma in discorso faceva confluire la definizione di PMI innovative nel vigente articolo 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

⁵ Quindi imprese che: occupano meno di 250 persone; possiedono un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro; oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 mln di euro.

⁶ Di cui all'articolo 25, comma 8 del DL 179/2012.

⁷ Nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, nel computo delle spese si escludono anche quelle per la locazione dei beni immobili mentre si includono quelle per l'acquisto di tecnologie ad alto contenuto innovativo.

⁸ In percentuale uguale o superiore al quinto della forza lavoro complessiva, in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a un terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale.

⁹ Relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi a programmi per elaboratore (software), purché tale privativa sia direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

¹⁰ Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

¹¹ Individuate nel decreto-legge e relative alla data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio, sedi principale e periferiche, oggetto sociale, descrizione dell'attività svolta, elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, *holding*, con autocertificazione di veridicità, e delle società partecipate, *curriculum vitae* dei soci e del personale la cui prestazione è afferente all'attività innovativa, ultimo bilancio depositato nello standard XBRL, elenco dei diritti di privativa, sito internet.

- viene richiesta – in luogo dell’indicazione dell’esistenza di relazioni con incubatori certificati, investitori istituzioni e professionali, università e centri di ricerca – l’indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale la cui attività è connessa a quella innovativa.

Il comma 4, così come modificato nel corso dell’esame parlamentare, specifica che l’aggiornamento e il regime di pubblicità¹² riguardano non solo le informazioni che devono essere contenute nella domanda (comma 3), ma anche quelle relative al registro delle imprese (comma 2).

Il comma 5 specifica gli obblighi di trasparenza e accessibilità alle informazioni che le PMI innovative devono fornire ai sensi del comma 3.

I commi 6¹³ e 7¹⁴ riguardano il mantenimento o la perdita dei requisiti delle PMI innovative e le modalità e tempi di comunicazione di ogni modifica di essi.

Il comma 8 prevede che le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, provvedono alle attività precedentemente illustrate nell’ambito delle dotazioni finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il comma 9 estende alle PMI innovative diverse disposizioni di favore attualmente previste per le *start-up* innovative. In particolare si applicano i seguenti articoli del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179:

- articolo 26, che semplifica alcune procedure previste dal vigente diritto societario¹⁵ nonché reca agevolazioni in termini di applicazione delle disposizioni previste per le società di comodo; a seguito della modifica prodotta durante l’esame parlamentare si è fatto espressamente salvo l’obbligo del pagamento dei diritti di segreteria dovuti per adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese nonché del pagamento del diritto annuale dovuto alle camere di commercio.
- Articolo 27, che agevola fiscalmente amministratori, dipendenti e collaboratori delle PMI innovative per quella parte di reddito di lavoro che deriva dall’attribuzione di azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi o diritti (anche di opzione)¹⁶, prevedendo che la stessa non concorra a formare l’imponibile fiscale e contributivo. La medesima esenzione è riconosciuta in capo a coloro che, apportando opere o servizi in favore delle PMI innovative, ricevano come corrispettivo azioni, quote o strumenti finanziari partecipativi.
- Articolo 29, che dispone incentivi fiscali in favore di coloro¹⁷ che investono nel capitale sociale delle PMI innovative¹⁸. In particolare le persone fisiche potranno

¹² La frequenza dell’aggiornamento delle informazioni deve avvenire entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno.

¹³ Entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale delle PMI innovative deve attestare il mantenimento del possesso dei requisiti e depositare tale dichiarazione presso l’ufficio del registro delle imprese

¹⁴ Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti, le PMI innovative sono cancellate d’ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese, mentre permane l’iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese. Il mancato deposito della dichiarazione di mantenimento dei requisiti è equiparato alla perdita dei requisiti stessi.

¹⁵ Consistenti nella semplificazione di alcune procedure in materia di reintegro delle perdite, diritti attribuiti ai soci, disapplicazione della disciplina delle società di comodo e in perdita sistemica, offerta al pubblico, divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni, emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi.

¹⁶ C.d. *stock option*.

¹⁷ Persone fisiche o giuridiche.

¹⁸ Il vigente articolo 29 del citato DL179/2012 prevede agevolazioni fiscali per gli anni dal 2013 al 2016. In particolare l’articolo così recita:

“1. Per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, all’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più *start-up* innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in *start-up* innovative.

2. Ai fini di tale verifica, non si tiene conto delle altre detrazioni eventualmente spettanti al contribuente. L’ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d’imposta di riferimento può essere portato in

dedurre dall'IRPEF una percentuale delle somme investite nel capitale sociale delle predette imprese, sia per gli investimenti effettuati direttamente che per tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società che investono prevalentemente in *start-up* innovative. Per i soggetti IRES è invece prevista la possibilità di dedurre dall'imponibile parte delle predette somme investite nel capitale sociale di dette imprese¹⁹. Per effetto di una modifica parlamentare tali agevolazioni si applicano solo alle PMI innovative che operano sul mercato da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale, laddove la disposizione originaria ne prevedeva l'applicazione alle PMI innovative costituite da non oltre 7 anni.

- Articolo 30, commi 6, 7 e 8, che disciplinano l'accesso semplificato, gratuito e diretto al Fondo Centrale di Garanzia secondo le modalità del D.M. 26 aprile 2013 ed il sostegno specifico nel processo di internazionalizzazione da parte dell'Agenzia ICE.
- Articolo 32, che prevede campagne di sensibilizzazione, pubblicità e monitoraggio delle misure tramite il "sistema permanente di monitoraggio e valutazione", istituito presso il Ministero dello sviluppo economico.

L'esame parlamentare ha introdotto il comma 9-*bis* con il quale si prevede che le agevolazioni fiscali, di cui all'articolo 29 del D.L. 179/2012, per le PMI innovative che svolgono la propria attività da più di sette anni dalla loro prima vendita commerciale, si applicano solo nel caso in cui esse presentino un piano di sviluppo di prodotti servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto alla situazione esistente nel settore interessato. Detto piano sarà sottoposto a valutazione e approvazione da parte di un organismo indipendente di valutazione espressione dell'associazionismo imprenditoriale ovvero da un organismo pubblico.

Il comma 10, modificato in più parti durante l'esame parlamentare, interviene sul testo unico delle disposizioni in materia di intermediazioni finanziarie di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), novellandolo come segue:

- l'articolo 1, comma 5-*novies* viene modificato al fine di ricomprendere nella definizione di "portale per la raccolta di capitali per le *start-up* innovative"²⁰, non

detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo.

3. L'investimento massimo detraibile ai sensi del comma 1, non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 500.000 e deve essere mantenuto per almeno due anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.

4. Per i periodi d'imposta 2013, 2014, 2015 e 2016, non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, diversi da imprese *start-up* innovative, il 20 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più *start-up* innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente in *start-up* innovative.

5. L'investimento massimo deducibile ai sensi del comma 4 non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 1.800.000 e deve essere mantenuto per almeno due anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali.

6. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente in imprese *start-up* innovative non beneficiano dell'agevolazione prevista dai commi 4 e 5.

7. Per le *start-up* a vocazione sociale così come definite all'articolo 25, comma 4 e per le *start-up* che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico la detrazione di cui al comma 1 è pari al 25 per cento della somma investita e la deduzione di cui al comma 4 è pari al 27 per cento della somma investita.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal presente articolo.

9. L'efficacia della disposizione del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dello sviluppo economico".

¹⁹ In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.M. 30 gennaio 2014.

²⁰ Con la finalità di facilitare la raccolta di capitale di rischio.

solo le *start-up* innovative, incluse quelle a vocazione sociale, ma anche le PMI innovative, e gli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono prevalentemente in *start-up* o PMI innovative²¹ (lettera *0a*), punto 1).

- Viene inserito all'articolo 1, il comma *5-undecies*²² che precisa la definizione di PMI innovativa così come specificata dal comma 1 del presente articolo (lettera *0a*) punto 2).
- Vengono integrati l'articolo *50-quinquies* e l'articolo *100-ter* al fine di estendere alle PMI innovative rispettivamente la disciplina della gestione di portali *online* (c.d. *crowdfunding*) per la raccolta di capitali per *start-up* innovative²³ e dell'offerta al pubblico²⁴ (lettere *a*), *b*) e *c*)).
- Integra sempre l'articolo *100-ter* al fine di aggiungere le PMI innovative tra i soggetti ai quali è destinata la disciplina delle offerte attraverso portali per la raccolta di capitali (lettera *c-bis*)).
- Inserisce i nuovi commi *2-bis*, *2-ter*, *2-quater* e *2-quinquies* all'articolo *100-ter*; in particolare il comma *2-bis* istituisce una nuova modalità, alternativa a quanto stabilito dall'articolo 2470, secondo comma del codice civile, e dall'articolo 36, comma *1-bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, per la sottoscrizione e la circolazione di quote di *start-up* innovative e PMI innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata. Nello specifico è consentita la sottoscrizione e acquisizione di quote, in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti, mediante intermediari abilitati alla resa di uno o più servizi di investimento previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere *a*), *b*) ed *e*) del citato D.Lgs. 58/1998²⁵. Inoltre si prevede che siano gli intermediari abilitati a comunicare al registro delle imprese la propria titolarità di soci per conto terzi, sopportando il relativo onere; spetterà sempre ad essi, dietro mandato da parte dell'investitore, effettuare tutte le operazioni inerenti la titolarità degli investimenti. È previsto che l'acquirente e il sottoscrittore possano chiedere in qualsiasi momento l'intestazione diretta delle quote di propria pertinenza; infine si precisa che l'eventuale alienazione delle quote avvenga mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario senza oneri né per l'acquirente né per il venditore. Il nuovo comma *2-ter* prevede che il citato regime alternativo di trasferimento delle quote sia chiaramente indicato nel portale per la raccolta dei capitali al fine di renderne possibile l'opzione. Il comma *2-quater* chiarisce che la sottoscrizione, l'acquisto o l'alienazione di strumenti finanziari e titoli rappresentativi di capitale sociale di *start-up* e PMI innovative effettuate mediante il regime opzionale in esame potrà avvenire anche senza la stipula di un contratto scritto; invece ogni corrispettivo, spesa o onere gravante sul sottoscrittore, acquirente o alienante dovrà esser indicato chiaramente sul portale per la raccolta di capitali, in mancanza di ciò nulla sarà dovuto agli intermediari. Infine il comma *2-quinquies* dispone che, trascorsi due anni dalla data in cui l'azienda abbia cessato di essere qualificabile come *start-up* innovativa, gli intermediari intesteranno le

²¹ Così come individuati dalle lettere *e*) ed *f*) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2014.

²² Questa modifica si rende necessaria per effetto della novella relativa al comma 1 del presente articolo, introdotta durante l'esame parlamentare rispetto al testo originario, in cui si è eliminato ogni riferimento al citato D.Lgs. 58/1998

²³ Quindi ai sensi dell'articolo *50-quinquies* del TUF la raccolta di capitale potrà avvenire mediante portali *online*; valgono anche per le PMI innovative le regole concernenti i soggetti autorizzati all'esercizio di tali attività, i relativi requisiti, il funzionamento e le modalità operative. La Consob è organo deputato alla vigilanza ed all'emanazione delle norme attuative.

²⁴ Con le modifiche apportate all'articolo *100-ter* del TUF, si consente di formulare offerte al pubblico, esclusivamente attraverso portali, per la raccolta di capitali per la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle *start-up* e delle PMI innovative, dagli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in *start-up* innovative e in PMI innovative.

²⁵ Cioè servizi relative a negoziazione per conto proprio; esecuzione di ordini per conto dei clienti; ricezione e trasmissione di ordini.

quote direttamente agli investitori, sopportandone anche l'onere del diritto di segreteria unico (lettera *c-ter*).

È stato poi introdotto il nuovo comma 10-*bis* il quale prevede, al solo fine di favorire l'avvio di attività imprenditoriali e con l'obiettivo di garantire uniformità di applicazione delle disposizioni in materia di *start-up* innovative e di incubatori certificati, che l'atto costitutivo e le successive modificazioni di *start-up* innovative siano redatti per atto pubblico o per atto sottoscritto con le modalità previste dall'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale²⁶.

Il nuovo comma 10-*ter* affida al Ministero dello sviluppo economico (MISE) il compito di istituire nel proprio sito *internet* istituzionale un portale nel quale siano indicati tutti i documenti e le informazioni necessarie per accedere ai bandi di finanziamento pubblici e privati diretti ed indiretti in favore delle PMI innovative e delle *start-up* innovative. Si prevede che le amministrazioni interessate provvedano all'attuazione delle predette disposizioni avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 11, modificando il vigente articolo 25, comma 2 del DL179/2012, interviene con riferimento all'ambito di applicazione della normativa sulle *start-up* innovative, al fine di estendere la disciplina fiscale agevolata in esame; in particolare si modifica la lettera a) del citato comma 2 espungendo il riferimento alla forma giuridica di società di diritto italiano o di *Societas Europea*, residente in Italia ai fini delle imposte sui redditi²⁷ e contestualmente modificando la lettera c) del medesimo comma 2, per indicare il requisito della territorialità. Quest'ultimo viene riconosciuto alle *start-up* innovative residenti in Italia, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia. Si rammenta che la precedente normativa prevedeva comunque che l'azienda risiedesse in Italia; pertanto la nuova disciplina rappresenta un'estensione della platea dei soggetti potenzialmente beneficiari.

Il nuovo comma 11-*bis* prevede l'istituzione entro il 30 luglio 2015 presso il MISE di un portale informatico per la raccolta di tutti gli interventi normativi relativi al settore delle *start-up* innovative (SUI). Anche in tal caso all'attuazione delle disposizioni le Amministrazioni interessate provvedono avvalendosi delle risorse disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 11-*ter* introdotto in sede di esame parlamentare, modificando il vigente articolo 25, comma 2 del menzionato D.L. 179/2012, amplia il requisito relativo alla costituzione delle *start-up* innovative; infatti si prevede che i benefici possano esser goduti dai soggetti costituiti e svolgenti attività di impresa da non più di 60 mesi, in luogo dei precedenti 40 mesi. Il medesimo comma novella poi anche il comma 8 dell'articolo 26 del citato D.L.179/2012 che estende fino al quinto anno (la previgente norma disponeva fino al quarto anno) dopo l'iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese, l'esonero dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto alle camere di commercio.

Il nuovo comma 11-*quater* contiene la quantificazione e la relativa copertura degli oneri derivanti dalla attuazione delle disposizioni recate dal comma 11-*ter*. In particolare per l'anno 2015 l'onere è pari a 2 mln di euro, per il 2016 è pari a 16,9 mln di euro, per l'anno 2017 è pari a 11,1 mln di euro, per l'anno 2018 è di 3,1 mln di euro, mentre a decorrere dall'anno 2019 è pari a 6,5 mln di euro; per quanto attiene alle forme di copertura, queste vengono individuate mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282²⁸ per i seguenti importi: 1 mln di euro per l'anno 2015, 13,8 mln di euro per l'anno 2016, 8 mln di euro per l'anno 2017 e 3,4 mln di euro a decorrere dall'anno 2019. Per quanto riguarda gli oneri di 1 mln di euro per l'anno 2015 e di 3,1 mln di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di parte corrente iscritto nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, utilizzando parzialmente quanto a 0,5 mln di

²⁶ Di cui al D.Lgs. 82/2005.

²⁷ Articolo 73 del Testo Unico delle imposte sui redditi, TUIR, che individua gli enti assoggettati all'imposta sui redditi delle società (IRES).

²⁸ Fondo per interventi strutturali di politica economica.

euro per l'anno 2015 e a 3,1 mln di euro a decorrere dall'anno 2016, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e quanto a 0,5 mln di euro per l'anno 2015 l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Il nuovo comma 11-*quinquies* autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Il comma 11-*sexies*, anch'esso introdotto in sede parlamentare, modificando il comma 12 del citato articolo 25 del D.L. 179/2012, prevede che l'elenco dei soci relativi ad holding sia richiesto solo qualora queste non siano iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8, della L. 580/1993. Il medesimo comma contiene anche novelle con riferimento al comma 16 del menzionato articolo 25 del D.L. 179/2012 con cui si sopprime il riferimento all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247 concernente la procedura di cancellazione dal registro delle imprese delle società semplice, in nome collettivo e in accomandita semplice.

Il comma 11-*septies*, frutto di emendamento parlamentare, fa slittare dal primo marzo di ogni anno al primo settembre di ogni anno, il termine²⁹ entro il quale il Ministro dello sviluppo economico presenta la relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni concernenti le *start-up* innovative e, per effetto delle modifiche introdotte dal presente articolo, anche per le PMI innovative che si costituiranno.

Il nuovo comma 11-*octies* prevede, in deroga alle vigenti disposizioni, che le partecipazioni assunte nel capitale delle imprese siano limitate nel tempo e smobilizzate appena il mercato lo consenta e comunque la cessione deve in ogni caso avvenire entro un periodo massimo di dieci anni dalla data di acquisizione, ovvero entro la data di scadenza del fondo mobiliare qualora l'investitore sia una società di gestione del risparmio.

Il nuovo comma 11-*novies*³⁰ prevede che per le *start-up* innovative durante il periodo di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, il limite del credito relativo all'imposta sul valore aggiunto (IVA) che tali imprese possono richiedere senza l'obbligo di apposizione del visto di conformità passa da 15.000 euro a 50.000 euro.

Il comma 12 quantifica l'onere derivante dalle disposizioni del comma 9 e, per effetto delle modifiche parlamentari, anche del comma 9-*bis*. La stima, rispetto alla disposizione originaria, non si modifica e si assume pari a 7 mln di euro per l'anno 2015, a 39,6 mln di euro per l'anno 2016 e a 26,9 mln di euro annui a decorrere dal 2017; i mezzi di copertura sono forniti dal fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del citato DL 282/2004.

Il comma 12-*bis* dispone che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto saranno individuate le modalità attuative delle disposizioni contenute nel comma 9-*bis* del presente articolo.

Infine il comma 12-*ter*, aggiunto sempre in sede di esame parlamentare, prevede che l'efficacia delle disposizioni contenute nel comma 9-*bis* del presente articolo sia subordinata all'autorizzazione della commissione europea³¹.

La RT dopo aver ricordato i contenuti più importanti della normativa in esame, evidenzia gli aspetti che generano gli effetti negativi di gettito; questi ultimi concernono sostanzialmente la normativa relativa alle società di comodo (articolo 26 del citato D.L. 179/2012), l'esclusione delle *stock options* dal reddito imponibile (articolo 27 del D.L. 179/2012), gli incentivi agli investimenti in *start-up* innovative (articolo 29 del D.L. 179/2012).

Quantifica in circa 7.000 unità il numero di PMI potenzialmente rientranti nella disciplina agevolativa in discorso, utilizzando dati forniti dal Ministero

²⁹ Di cui al comma 7 dell'articolo 32 del D.L. 179/2012.

³⁰ Che modifica il comma 1 dell'articolo 10 del Decreto-legge del 1 luglio 2009, n. 78 inserendo il nuovo comma 7-*bis*.

³¹ Ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

dello sviluppo economico. Riguardo al numero di possibili beneficiari il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze – con nota del 02/03/2015, prot. 2015/ufficio V – ritiene il dato esposto in RT prudenziale tenuto conto del fatto che il numero complessivo di *start-up* effettivamente risultante a giugno 2014 era di poco superiore a 2 mila unità (con indicazione di circa 3.500 unità a fine anno).

Esamina poi separatamente gli effetti delle diverse disposizioni agevolative contenute nel comma 9 del presente articolo.

Considera dapprima gli incentivi agli investimenti in *start-up* innovative di cui al citato art. 29 del D.L. 179/2012. Incrocia i dati dell'archivio dei soggetti qualificabili come *start-up* innovative (pari a circa 2.158 unità a giugno 2014) con le informazioni tratte dalle dichiarazioni dei redditi delle società di capitali risultanti da UNICO 2013 (dati provvisori) e da UNICO 2012 al fine di stimare l'incremento di capitale sociale³². Risulta quindi che per 877 *start-up* innovative si è rilevato un incremento complessivo di capitale sociale pari a quasi 18 mln di euro. Pertanto, considerando anche l'esistenza del requisito aggiuntivo di *start-up* sociale o ad alto valore tecnologico stima una perdita di gettito riferita agli investitori partecipanti al capitale di dette società, pari a circa 2,3 mln di euro³³; quindi utilizza il dato per riproporzionare l'onere relativo all'ampliamento dell'ambito soggettivo, che ricomprende anche le PMI innovative. Poiché le potenziali PMI innovative sono stimate in 7.000 unità, queste rappresentano un moltiplicatore pari a 3,5³⁴ volte il numero delle *start-up* innovative iscritte nel registro delle imprese a giugno 2014, pari a 2.158 unità. Moltiplicando tale rapporto alla stima della perdita di gettito quantificata in circa 2,3 mln di euro arriva a definire un minor gettito complessivo pari a 8,05 mln di euro – di cui quasi 4,4 mln di euro a titolo di imposta sul reddito delle società (IRES).

Per la stima delle agevolazioni previste per le *start-up* innovative, con riferimento alla disciplina prevista per le società non operative (articolo 26, comma 4 del D.L. 179/2012), utilizza dati tratti dal modello UNICO 2013 per le società di capitali da cui si evidenzia un numero di *start-up* innovative pari a circa 3.500 unità; l'IRES da esse dovuta è di circa 6 mln di euro. In considerazione del numero di tutte le PMI innovative potenzialmente interessate ed alla luce della limitata estensione della non applicazione della normativa delle società non operative, afferma che gli effetti di minor gettito sono considerati di trascurabile entità rispetto a quanto già previsto. Tuttavia in via prudenziale stima un possibile effetto negativo sulle entrate a titolo di IRES pari a 1,75 mln di euro

³² Il dato relativo al capitale sociale consente di stimare il maggior onere in termini di perdita di gettito a titolo di IRPEF dovuta al fatto che alle persone fisiche e giuridiche, investitori in *start-up* innovative, viene riconosciuta una detrazione IRPEF, così come già ricordato, pari al 19 per cento o al 25 per cento in determinate condizioni, o a titolo di IRES pari al 20 per cento o al 27 per cento in particolari situazioni.

³³ Tale dato rappresenta il valore intermedio tra 3,6 mln di euro di perdita se gli investitori fossero tutte persone fisiche e circa 1,1 mln di euro di perdita se gli investitori fossero tutte persone giuridiche.

³⁴ Dato dal rapporto tra 7.000/2.158 unità = 3,5 volte.

come risultante del prodotto tra la stima della perdita di gettito evidenziata nella relazione tecnica annessa al citato articolo 26 del D.L. 179/2012, pari a 0,5 mln di euro ed il moltiplicatore di 3,5 volte precedentemente definito.

Per la perdita di gettito dovuta ai benefici recati dall'articolo 27 del DL179/2012 in materia di *stock options* l'onere aggiuntivo in termini di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) viene indicato, in assenza di un dato effettivo, in circa 7,7 ml di euro all'anno³⁵.

Pertanto l'onere annuo complessivo in termini di competenza è pari a 17,5 mln di euro³⁶ per gli esercizi 2015, 2016 e 2017.

In termini finanziari, per effetto del meccanismo del saldo/acconto, le risultanze sono evidenziate nella tabella sottostante:

<i>(in milioni di euro)</i>					
	2015	2016	2017	2018	2019
IRES	0,0	-9,4	-5,3	-5,3	-5,3
IRPEF statale	0,0	-20,1	-11,5	-11,5	-11,5
Addizionale regionale	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Addizionale comunale	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Totale	0,0	-30,2	-17,5	-17,5	-17,5

A tali minori entrate si aggiunge anche il minor gettito a titolo di contributi previdenziali derivanti dall'estensione della platea di soggetti che beneficiano del regime fiscale agevolato delle *stock options*; considera quindi un'aliquota media ponderata per i lavoratori dipendenti, per gli amministratori e per i collaboratori continuativi che consente di definire in circa 7 mln di euro le minori entrate per l'anno 2015 ed in 9,4 mln di euro annui il minor gettito a decorrere dal 2016.

Pertanto gli oneri complessivi in termini di imposte dirette e contributi sono pari a 7 mln di euro per l'anno 2015, a 39,6 mln di euro per l'anno 2016 e a 26,9 mln di euro a decorrere dall'anno 2017; alla copertura di tali minori entrate si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE).

Per quanto attiene invece le modifiche di cui al comma 10 del presente articolo la RT evidenzia che l'ampliamento della possibilità di raccogliere capitale mediante portale telematico³⁷ non è suscettibile di produrre nuovi o maggiori oneri rispetto a quanto stimato in sede di relazione tecnica per la norma originaria, atteso che in tale sede, ai fini della stima degli effetti di gettito, non erano stati considerati vincoli o limiti particolari in termini di modalità attuative della raccolta dei fondi.

³⁵ Tale valore viene desunto dalla relazione tecnica originaria sulla base del rapporto ivi indicato tra oneri di cui all'articolo 29 e oneri conseguenti all'articolo 27 del citato DL 179/2012, rispetto al maggior onere teorico attribuibile all'articolo 29 in seguito all'estensione delle agevolazioni alle PMI innovative.

³⁶ Cioè: 8,05 mln di euro + 1,75 mln di euro + 7,7 mln di euro = 17,5 mln di euro.

³⁷ C.d. *equity crowdfunding*.

Le modifiche recate dal comma 11, che dispongono un'estensione della disciplina agevolativa, non solo alle *start-up* innovative di diritto italiano residenti in Italia, ma anche alle società residenti in uno stato membro dell'UE o del SEE, (purché presentino una sede produttiva o una filiale in Italia), sono in grado di generare potenziali effetti negativi sul gettito la cui entità, tuttavia viene stimata di trascurabile entità rispetto a quanto già previsto.

Per quanto attiene invece alle modifiche apportate durante l'esame parlamentare si evidenzia che per esse è stata presentata RT aggiornata; in particolare al comma 10 non sono stati ascritti effetti finanziari in considerazione del carattere ordinamentale delle normative previste (in particolare lettera *c-ter*)).

Analoga considerazione è riferita alle disposizioni di cui al comma 10-*bis* che, si ricorda, introduce requisiti di forma per l'atto costitutivo delle *start-up* innovative e degli incubatori certificati.

In riferimento poi al comma 10-*ter*, che prevede la creazione di un portale *ad hoc* all'interno del sito istituzionale del MISE, la RT afferma l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in considerazione della clausola di invarianza finanziaria.

In relazione al nuovo comma 11-*bis* – che prevede la creazione presso il MISE di un portale informatico – la RT afferma che le disposizioni in esso contenute non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, stante la clausola di invarianza finanziaria.

Quanto ai commi da 11-*ter* ad 11-*quinquies* la RT osserva che l'ampliamento della platea delle *start-up* innovative è in grado di generare potenziali effetti negativi sul gettito, in termini di imposte dirette e addizionali, rappresentati dalla tabella sottostante:

(milioni di euro)

	2015	2016	2017	2018	2019
IRES	0,0	-4,3	-2,5	1,2	-0,4
IRPEF statale	0,0	-9,2	-5,2	-1,1	-2,8
Addizionale regionale	0,0	-0,2	-0,2	-0,1	-0,1
Addizionale comunale	0,0	-0,1	-0,1	0,0	0,0
Totale	0,0	-13,8	-8,0	0,0	-3,4

Ulteriori effetti si riscontrano a titolo di minori entrate contributive³⁸ annue pari a 3,1 mln di euro; nell'esercizio 2015 le minori entrate sono valutate in 2 mln di euro. Quanto alla copertura la RT si limita a riportare quanto previsto nell'articolato (comma 11-*quater*).

In relazione al comma 11-*septies* la RT esclude effetti finanziari in considerazione del carattere ordinamentale della disposizione che, si ricorda, differisce dal 1 marzo al 1 settembre di ogni anno la scadenza per la presentazione della relazione al Parlamento sullo stato di attuazione delle norme in materia.

³⁸ in riferimento al regime agevolato per le *stock options*.

Quanto poi al comma 11-*octies* la RT afferma che lo stesso non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Da ultimo con riguardo al nuovo comma 11-*novies*, in relazione alla necessità di chiedere l'apposizione del visto di conformità alla disposizione IVA rispetto alle nuove soglie, la RT associa alla disposizione effetti ragionevolmente trascurabili sull'andamento complessivo dell'ammontare dei crediti IVA utilizzati in compensazione.

Al riguardo si rappresenta in prima analisi che con modifica emendativa è stato specificato che l'ampliamento normativo a favore delle PMI innovative si riferisce solo a quelle costituite come società di capitali, costituite anche in forma cooperativa; tale precisazione consente quindi di delimitare il campo alle sole imprese costituite secondo questa forma giuridica laddove l'originaria formulazione sembrava ricomprendere tutte le PMI innovative a prescindere dalla forma giuridica posseduta.

Ciò posto si sottolinea che:

1. la RT, nello stimare gli effetti finanziari derivanti dall'estensione delle norme agevolative in materia di incentivi agli investimenti in *start-up* innovative, quantifica la perdita di gettito in circa 2,3 mln di euro, valore intermedio tra 3,6 mln di euro (che rappresenta la stima della perdita di gettito nell'ipotesi che gli investitori siano solo persone fisiche) e 1,1 mln di euro (che rappresenta la stima della perdita di gettito nell'ipotesi in cui gli investitori siano solo persone giuridiche). Si evidenzia che la valutazione proposta dovrebbe essere adeguatamente approfondita; infatti dal rapporto tra la perdita di gettito pari a 2,3 mln di euro e l'incremento del capitale sociale indicato in 18 mln di euro deriva una percentuale di deduzione/detrazione pari a circa il 12,7 per cento³⁹. Si richiede quindi di conoscere la metodologia utilizzata per l'individuazione del peso dato ai soggetti investitori persone fisiche (che usufruiscono di detrazione per il 19 per cento o in alcuni casi per il 25 per cento) e ai soggetti persone giuridiche (che beneficiano di una percentuale di deduzione dal reddito del 20 per cento o del 27 per cento), al fine di escludere possibili sottovalutazioni dell'onere;
2. la stima del minor gettito derivante dall'estensione degli incentivi agli investimenti viene acquisita come fissa nel tempo e non sembra considerare né eventuali effetti incentivo, né verosimili effetti di accumulo derivanti dalla possibilità di incremento annuale degli investimenti in una medesima società. Inoltre sarebbe utile specificare se la modifica dell'articolo 9, concernente l'individuazione delle aziende che operano sul

³⁹ La percentuale è data dal rapporto tra 2,3/18 mln di euro. Sul punto si evidenzia che una semplice media aritmetica delle diverse percentuali di detrazione/deduzione offre una percentuale media pari a circa il 14,15 per cento.

mercato da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale, possa implicare un incremento della perdita di gettito per il prolungamento (seppur verosimilmente limitato) del tempo rispetto alla versione originaria che riconosceva le agevolazioni alle sole PMI innovative costituite da non oltre sette anni;

3. con riferimento invece al minor gettito derivante dall'applicazione della normativa sulle società di comodo, la RT dapprima evidenzia il dato a consuntivo, risultante da UNICO 2013, relativo all'IRES dovuta dalle *start-up* innovative pari a circa 6 mln di euro⁴⁰, salvo poi, dopo aver considerato gli effetti di trascurabile entità, definire le minori entrate mediante l'utilizzo dell'onere stimato in RT annessa all'originario provvedimento contenuto nel D.L. 179/2012 e quantificato in 0,5 mln di euro su base annua. Va da sé che avendo la possibilità di utilizzare dati di consuntivo questi andrebbero preferiti rispetto a quelli ipotizzati nelle relazioni tecniche di riferimento; nello specifico quindi l'utilizzo del dato *ex-post* sembrerebbe far propendere verso una valutazione di sottostima dell'onere relativo all'estensione dell'esclusione della normativa delle società di comodo anche alle PMI innovative;
4. la verifica della stima del minor gettito concernente l'applicazione della disciplina delle *stock options*, sia ai fini IRPEF che a fini contributivi, non si rende possibile in mancanza di dati specifici che consentano una valutazione positiva dell'onere stimato in circa 7,7 mln di euro – per l'IRPEF- ed in 7 mln di euro per il 2015 e 9,4 mln di euro a decorrere dal 2016, a titolo di contributi⁴¹; sul punto tuttavia la RT non sembra prendere in considerazione possibili effetti incentivo connessi alla disposizione in argomento in quanto la stima considera fisso nel tempo il valore di minor gettito;
5. con riferimento al nuovo comma 9-*bis* si evidenzia che la portata normativa sembra recare un'estensione soggettiva delle agevolazioni tributarie in favore di PMI innovative che operano sul mercato anche da più di sette anni dalla loro prima vendita commerciale; tale aspetto potrebbe implicare verosimilmente un incremento della perdita di gettito che andrebbe opportunamente considerata. Inoltre il medesimo comma prevede che l'estensione temporale delle agevolazioni sia prevista qualora le aziende presentino un piano di sviluppo⁴² soggetto a valutazione e

⁴⁰ Sarebbero opportune maggiori informazioni circa la qualificazione del dato indicato.

⁴¹ Con riferimento a questi la RT parla di utilizzo di “un'aliquota media ponderata per i lavoratori dipendenti, per gli amministratori e per i collaboratori continuativi” che tuttavia non esplicita né nel suo valore né sulle modalità di definizione.

⁴² Si consideri che la norma prevede che il piano di sviluppo di prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati sia raffrontato allo stato dell'arte del settore interessato e non alla situazione innovativa presente in ogni singola azienda; tale circostanza quindi potrebbe generare una variabilità nel numero di imprese beneficiarie che andrebbe attentamente analizzata al fine di escludere possibili incrementi degli oneri.

- approvazione da parte di un organismo indipendente anche di natura pubblica; con riferimento a tale ultima possibilità si chiede di conoscere se per l'organismo in questione, qualora sia di natura pubblica, siano previsti oneri di natura amministrativa-gestionale in relazione a detta attività;
6. per il comma 10, modificato in prima lettura, la RT esclude possibili ricadute in termini di nuovi o maggiori oneri; tuttavia anche a supporto delle valutazioni sopra richiamate e relative all'estensione degli incentivi agli investimenti, si rappresenta che le modalità alternative di sottoscrizione o acquisto di quote rappresentative di *start-up* e PMI innovative – così come disciplinate dalla lettera *c-ter*) del comma in argomento – potrebbe rappresentare un incentivo verso gli investimenti in aziende innovative, producendo così effetti sostitutivi che potrebbero generare maggiori oneri;
 7. l'estensione soggettiva di cui al comma 11, resa necessaria così come si legge in RT per adeguare la disciplina nazionale a quella europea, è in grado di generare possibili effetti negativi sul gettito che, anche se di trascurabile entità, andrebbero opportunamente stimati, indicandone variabili ed elementi che influiscono sulla quantificazione al fine di poter consentire un riscontro circa l'entità del maggior onere;
 8. la quantificazione degli oneri per le disposizioni contenute nei commi da *11-ter* a *11-quinquies* – in tema di ampliamento dell'ambito applicativo delle agevolazioni in favore delle *start-up* innovative – non è supportata da elementi informativi che consentano il riscontro della stessa, fatto salvo il generico riferimento a dati disponibili da modello UNICO 2013, società di capitali.
 9. in relazione al nuovo comma *11-novies* - che eleva da 15.000 a 50.000 per le *start-up* innovative il limite di credito compensabile, al di sopra del quale è necessaria l'apposizione del visto di conformità alla dichiarazione IVA - si rappresenta la necessità di ottenere un'adeguata stima degli effetti finanziari negativi in termini di mera cassa, ancorché indicati in RT come ragionevolmente trascurabili sull'andamento complessivo dell'ammontare dei crediti IVA utilizzati in compensazione.
 10. con riferimento poi al Fondo di garanzia per la PMI, richiamato nel comma 9, non si hanno osservazioni da formulare per quanto di competenza, in quanto il Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – con nota del 4 marzo 2015, prot. n. 15348 – ha evidenziato come “.....le risorse disponibili siano compatibili con l'intervento in questione, anche considerato che la disposizione non amplia la platea dei soggetti beneficiari del Fondo ma ne disciplina le modalità semplificate di accesso in favore di una categoria di soggetti”.

Infine, per quanto concerne le forme di copertura degli oneri recati dall'articolo in esame ed individuati nel FISPE e nel fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" del Ministero dell'Economia e delle finanze, andrebbe fornita conferma dell'esistenza delle disponibilità in parola.

Articolo 5

(Modifiche alla tassazione dei redditi derivanti dai beni immateriali)

L'articolo 5 in esame modifica la disciplina del regime opzionale di tassazione agevolata – c.d. *patent box* – introdotto dalla legge di stabilità 2015⁴³. Si tratta dell'esclusione dalla formazione del reddito complessivo di una percentuale (pari, a regime, al 50 per cento) dei redditi derivanti dall'utilizzo e/o dalla cessione di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

In particolare, il comma 1, lettera *a*), novellando il comma 39 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2015, include i marchi commerciali tra le attività immateriali per le quali viene riconosciuto il regime opzionale. La lettera *b*), intervenendo sul comma 41, amplia poi il campo di applicazione oggettiva del *patent box*, includendo anche le attività svolte con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa. La lettera *c*), modificando il comma 42, specifica che nel calcolo della quota agevolabile si deve tenere conto dei soli costi rilevanti ai fini fiscali. La lettera *d*) inserisce il nuovo comma 42-*bis*, in base al quale l'ammontare di reddito agevolabile viene individuato aumentando i costi di attività di ricerca e sviluppo di un importo corrispondente ai costi sostenuti per l'acquisizione del bene immateriale o per contratti di ricerca, relativi allo stesso bene, fino al trenta per cento di tale importo.

I commi 2 e 3 sono stati riscritti integralmente dalla Camera dei deputati. Il comma 2 dispone che la Fondazione Istituto italiano di tecnologia – FIIT possa costituire o partecipare a *start-up* innovative e altre società anche con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, operanti nei settori funzionali al raggiungimento del proprio scopo, anche rivolte alla realizzazione di progetti in settori tecnologici strategici, previa autorizzazione del MIUR di concerto con il MISE. Il comma 3 specifica che – nel caso in cui le predette finalità siano realizzate a valere sul contributo di cui all'articolo 1, comma 578, della legge n. 266/2005⁴⁴ – la Fondazione può destinare alla realizzazione delle stesse una quota fino ad un massimo del dieci per cento dell'assegnazione annuale previa autorizzazione del MIUR di concerto con il MEF. Il nuovo comma 3-*bis* chiarisce che la Fondazione predispose specifiche linee guida da trasmettere al MIUR ed al MISE.

Il comma 4 dispone la copertura finanziaria, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nella misura di 36,9 milioni di euro per l'anno 2016, 33,3 milioni di euro per il 2017, 40,3 milioni di euro per il 2018 e 35 milioni di euro per il 2019.

La RT chiarisce che le disposizioni di cui al comma 1 producono un ampliamento della quota di reddito agevolabile rispetto alla legislazione previgente e corrispondentemente una maggiore perdita di gettito, in conseguenza di una serie di elementi: inclusione tra i redditi agevolabili anche di quelli derivanti dall'utilizzo di marchi non funzionalmente equivalenti ai brevetti,

⁴³ Art. 1, commi da 38 a 45.

⁴⁴ Finanziamento del piano programmatico dell'istruzione a valere su risorse dell'ITT.

modelli e disegni; aumento (in base al nuovo comma 42-*bis*) dei costi ammissibili per attività di ricerca e sviluppo in concorrenza con le modifiche al comma 41.

Gli effetti differenziali dell'articolo, in termini di cassa, sono indicati come segue:

(milioni di euro)

CASSA	2015	2016	2017	2018	2019
IRAP	0,0	-5,4	-4,7	-5,7	-4,9
IRES	0,0	-27,1	-24,5	-29,7	-25,8
IRPEF statale	0,0	-4,2	-3,8	-4,6	-4,0
Addizionale regionale	0,0	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2
Addizionale comunale	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Totale	0,0	-36,9	-33,3	-40,3	-35,0

La RT ricorda che in sede di relazione tecnica originaria, in conseguenza delle caratteristiche di novità della normativa nell'ambito del sistema tributario italiano e della difficoltà nell'individuare i dettagli del fenomeno interessato, erano state assunte ipotesi di carattere forfetario.

Afferma poi che, ai fini della stima delle disposizioni in oggetto, non potendo entrare nel dettaglio sul maggior reddito agevolabile conseguente ai maggiori redditi derivanti dall'utilizzo dei marchi anche non funzionalmente equivalenti ai brevetti e ai maggiori costi di ricerca e sviluppo ammissibili in base al nuovo comma 42-*bis* dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2015, si è proceduto – in via prudenziale – diminuendo da un terzo a un sesto la riduzione forfetaria indicata in sede di relazione tecnica originaria, al fine di considerare i costi sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo dei beni immateriali.

In base alla metodologia esposta, si stimano redditi agevolabili conseguenti allo sfruttamento diretto e indiretto dei beni in argomento per circa 1.174 milioni di euro netti che, mediante l'applicazione della quota di detassazione a regime del 50 per cento, forniscono l'ammontare definitivo dei redditi detassabili, pari a circa 587 milioni di euro annui.

Utilizzando le aliquote medie per l'IRES/IRPEF e per l'IRAP indicate nella relazione tecnica originaria, a regime viene stimata una perdita di gettito annua in termini di competenza relativamente alle imposte sui redditi (IRES e IRPEF) pari a 150,9 milioni di euro, mentre relativamente all'IRAP la perdita di gettito è pari a circa 24,4 milioni di euro. Per il primo anno di applicazione del regime opzionale, in cui la quota di detassazione è del 30 per cento, la perdita è di 90,5 milioni di euro a titolo di imposte sui redditi, mentre è di 14,7 milioni di euro per l'IRAP; per il secondo anno, in considerazione della quota di detassazione del 40 per cento, la stima diviene di 120,9 milioni di euro per le imposte sui redditi e di 19,5 milioni di euro a titolo di IRAP.

Ai fini dell'individuazione degli oneri in termini di cassa si è poi proceduto a calcolare il differenziale rispetto alla precedente quantificazione,

pervenendo agli importi di 36,9 milioni di euro per l'anno 2016, 33,3 milioni di euro per il 2017, 40,3 milioni di euro per il 2018 e 35 milioni di euro per il 2019. Alla copertura degli stessi si provvede come disposto dal comma 4, ovvero mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Nel corso dell'esame del provvedimento presso la Camera dei deputati il Governo⁴⁵ ha affermato che l'abbattimento da un terzo ad un sesto del coefficiente forfetario, a fronte della novella normativa, ha inteso cercare di stimare gli effetti finanziari delle modifiche sia in relazione all'aspetto oggettivo – rappresentato dall'inclusione di nuovi redditi tra quelli agevolabili – sia a quello qualitativo, in base al quale viene determinata la quota di reddito agevolabile. In relazione ai commi 2 e 3, la RT rappresenta che le nuove attività della Fondazione verranno svolte a risorse umane e finanziarie invariate e, di conseguenza, le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, si evidenzia che la quantificazione degli oneri appare connotata dai medesimi profili di aleatorietà e di non verificabilità, in particolare per gli abbattimenti prescelti espressi in termini percentuali (sui flussi reddituali, sui costi e sulle plusvalenze) posti a base della stima originaria, che contraddistinguevano la RT associata alle disposizioni introduttive del *patent box*, contenute nella legge di stabilità per il 2015 (L. n. 140/2014). Vengono infatti utilizzate le medesime basi dati e la stessa metodologia di calcolo, con la sola differenza consistente nell'applicazione di una minore percentuale di riduzione forfetaria dei costi, pari ora ad un sesto invece di un terzo, ai fini dell'individuazione dei redditi agevolabili. Si tratta quindi, ancora una volta, di dati ed ipotesi non suscettibili di una verifica puntuale, come già evidenziato in occasione dell'esame delle quantificazioni operate per la disciplina del *patent box*⁴⁶. Né la spiegazione fornita dal Governo in merito alla variazione della percentuale di abbattimento (da un terzo ad un sesto del coefficiente forfetario), effettuata con l'intento di stimare gli effetti finanziari delle modifiche non solo in relazione all'aspetto oggettivo – rappresentato dall'inclusione di nuovi redditi tra

⁴⁵ In data 4 marzo 2015.

⁴⁶ Si veda Nota di lettura n. 71 – dicembre 2014, pp. 27 e ss. In particolare si formulava un'esigenza di chiarimento circa il perché la RT non avesse utilizzato dati traibili dall'aggregato relativo ai bilanci delle imprese il quale avrebbe potuto fornire informazioni sia sugli investimenti in beni immateriali (e quindi indirettamente, con un confronto su più periodi, sul valore dei flussi agevolabili) sia sulle quote dei costi specifici ad essi inerenti e quindi imputabili. Si evidenziava inoltre che la stima non teneva in considerazione il possibile effetto incentivo legato sia al conseguimento degli obiettivi dichiarati dalla norma ossia l'incentivazione della collocazione in Italia dei beni immateriali esteri e del mantenimento di quelli già presenti in Italia, sia alla circostanza che la fruizione del *patent box* potrebbe coesistere con quella delle agevolazioni fiscali recate dai commi 1 e 2 del presente articolo in materia di credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo essendo lo svolgimento delle predette attività condizione necessaria per poter optare per il regime agevolato del *patent box* (comma 36).

quelli agevolabili – ma anche di quello definito qualitativo, ovvero relativo ai criteri in base ai quali viene determinata la quota di reddito agevolabile, appare esaustiva e tale da supportare l'indicazione percentuale prescelta nel caso di specie con riflessi in ordine alla giustificazione della differente opzione operata per la stima originaria.

Si ricorda peraltro che sarà un emanando decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ad adottare importanti disposizioni attuative, suscettibili di influenzare gli effetti finanziari associabili alle norme in discorso. Ci si riferisce in particolare alla definizione degli elementi da utilizzare ai fini dell'individuazione del rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo rilevanti ai fini fiscali ed i costi complessivi, sempre rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per la produzione del bene.

Con riferimento ai commi 2 e 3, integralmente sostituiti dalla Camera dei deputati, si chiede una conferma in merito all'esclusione di possibili oneri aggiuntivi per la finanza pubblica in relazione all'utilizzazione di parte dell'assegnazione annuale dell'Istituto Italiano di Tecnologia per la costituzione o partecipazione a *start-up* innovative.

In merito a quanto esposto, appare opportuno acquisire chiarimenti.

Articolo 6 **(Prestito indiretto per investitori istituzionali esteri)**

Il presente articolo – modificando il comma 5-*bis* dell'articolo 26 del D.P.R. n. 600 del 1973, estende il regime di esenzione dalla ritenuta⁴⁷ sugli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese anche ai finanziamenti effettuati da investitori istituzionali esteri costituiti in Paesi inseriti nella c.d. *white list*⁴⁸, ancorché privi di soggettività tributaria⁴⁹, e sottoposti a forme di vigilanza negli Stati in cui sono istituiti. In particolare, sopprimendo il riferimento agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) che non fanno ricorso alla leva finanziaria costituiti negli Stati dell'Unione europea (UE) e negli Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo (SEE) inclusi nella c.d. *white list*, si estende l'esenzione dalla ritenuta alla fonte a tutti gli investitori istituzionali esteri, a prescindere dall'utilizzo della leva finanziaria finalizzata agli investimenti nonché dalla loro appartenenza al territorio UE o al SEE⁵⁰.

⁴⁷ A titolo d'acconto con obbligo di rivalsa o, a titolo di imposta, per i soggetti esteri.

⁴⁸ Di cui al D.M. 4 settembre 1996.

⁴⁹ Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *b*), del D.Lgs. 239/1996.

⁵⁰ Si ricorda, in estrema sintesi, che l'articolo 26 del citato D.P.R. n. 600 del 1973, prevede una serie di ritenute sugli interessi e sui redditi da capitale; il comma 5 in particolare dispone una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi di capitale corrisposti, diversi da quelli indicati nei commi precedenti e da quelli per i quali sia prevista l'applicazione di altra ritenuta alla fonte o di imposte sostitutive delle imposte sui redditi. Si rammenta altresì che, a decorrere dal 1° luglio 2014, per le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento l'aliquota è stata innalzata al 26 per cento per effetto dell'articolo 3, comma 7, lettera *b*), del decreto-legge n. 66 del 2014. Il comma 5-*bis*, introdotto dall'articolo 22 del DL n. 91 del 2014, nella versione previgente al provvedimento in esame era diretto a prevedere la disapplicazione della ritenuta di cui al citato comma 5 agli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese erogati da:

- enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea;
- imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell'UE;

La RT afferma che in considerazione dell'attuale numero esiguo (se non nullo) delle operazioni in esame, dalla disposizione in esame non derivano sostanziali effetti finanziari.

La relazione illustrativa precisa che la disposizione autorizza gli investitori istituzionali esteri operanti in Stati appartenenti alla cosiddetta *white list* e soggetti a forme di vigilanza negli Stati in cui sono istituiti, che possono già investire in altri strumenti di supporto alle imprese, quali i *mini-bond*, a partecipare indirettamente in qualità di soggetti finanziatori a operazioni di finanziamento bancario e a godere dell'esenzione dalla ritenuta. Per quanto riguarda gli effetti finanziari connessi a tale esenzione, considerate le condizioni per usufruirne, e soprattutto visto che avrebbe ad oggetto operazioni al momento non poste in essere, la relazione rileva che essa non comporta sostanziali effetti finanziari. Infatti, si tratta di operazioni che al momento non vengono effettuate. La liquidità che proviene dall'estero, infatti, non transita attraverso emissione di prestiti (né diretta né indiretta), ma eventualmente attraverso altri veicoli che sono comunque esenti da ritenuta. Il mantenimento della ritenuta per gli investitori che utilizzano la leva finanziaria significherebbe semplicemente indirizzare tali investimenti verso altre forme di investimento, comunque esenti. Al contrario, estendere la ritenuta consentirebbe, a parità di effetti finanziari, di veicolare la liquidità in termini di maggiori finanziamenti.

Al riguardo, si osserva che la disposizione in commento, ampliando l'ambito oggettivo del regime di esenzione dalla ritenuta appare suscettibile di determinare minor gettito. In considerazione di quanto previsto nella legge di contabilità, andrebbero fornite in ogni caso maggiori informazioni in ordine al numero delle operazioni – che la RT afferma esiguo (se non nullo) – ed ai valori delle fattispecie interessate dal regime agevolato al fine di consentire il riscontro della RT. Andrebbe nel contempo predisposta una valutazione in ordine alla crescita attesa nel settore⁵¹ – associabile alla misura in esame e tenendo conto di possibili effetti di sostituzione – al fine di poter fornire al Parlamento elementi utili alla comprensione della portata del maggior gettito atteso al quale si andrebbe a rinunciare con la norma in esame.

-
- organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) che non fanno ricorso alla leva finanziaria, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Stati membri dell'Unione europea o dello spazio economico europeo, inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del TUIR – ossia gli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, inclusi nell'elenco attualmente contenuto nel D.M. 4 settembre 1996 (c.d. paesi *white list*). Successivamente il D.L. n. 133 del 2014 (articolo 10, comma 2), ha esteso il predetto regime di esenzione anche agli Istituti di promozione dello sviluppo presenti negli Stati membri (i corrispondenti europei dell'italiana Cassa Depositi e Prestiti).

⁵¹ Si legge nella relazione illustrativa al provvedimento che la disposizione in commento è finalizzata a sbloccare cantieri e opere, anche attraverso iniezioni di liquidità, per consentire alle imprese italiane di beneficiare di tutti gli strumenti finanziari, in analogia ai loro competitori europei, allineando al contempo la normativa italiana con quella di altri Stati (come la Germania e la Francia).

Articolo 7 **(Società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese)**

L'articolo prevede che il Governo promuova l'istituzione di una Società per azioni per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese con sede in Italia il cui capitale sarà interamente sottoscritto da investitori istituzionali e professionali. Lo scopo è la ristrutturazione, il sostegno e riequilibrio della struttura finanziaria e patrimoniale di imprese caratterizzate da adeguate prospettive industriali e di mercato.

Nel dettaglio, il comma 1 prevede la sostituzione dell'articolo 15 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante norme per l'istituzione del fondo di servizio per la patrimonializzazione delle imprese e la ristrutturazione delle imprese con sede in Italia, ivi prevedendosi che il Governo promuova la creazione di una società il cui capitale sia sottoscritto e da parte di investitori istituzionali e professionali, ivi compresi gli enti previdenziali (in quota minoritaria). È previsto che la Società intraprenda iniziative per il rilancio di imprese o gruppi di imprese con sede in Italia che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive industriali e di mercato, ma necessitino di ridefinizione della struttura finanziaria o di adeguata patrimonializzazione o comunque di interventi di ristrutturazione. Il dispositivo stabilisce poi che la Società dovrà operare secondo i principi di economicità e convenienza propri degli operatori privati di mercato, anche mediante l'utilizzo di strumenti finanziari e veicoli societari ed espressamente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, salva l'eventuale concessione di garanzie onerose di cui al comma 4.

Il comma 2, come modificato nel corso dell'esame in prima lettura⁵², specifica le modalità di intervento della Società, la cui operatività può concretizzarsi: *a)* nell'investire capitale raccolto in proprio; *b)* nel compiere operazioni di finanziamento; *c)* nell'acquisire o succedere in rapporti esistenti anche ridefinendone le condizioni e i termini, al servizio dello sviluppo operativo e dei piani di medio-termine all'uopo predisposti, compreso l'affitto o la gestione di aziende, rami di aziende o siti produttivi. Il tutto al dichiarato fine di favorire processi di consolidamento industriale e occupazionale "anche attraverso la predisposizione di piani di sviluppo e di investimento che consentano il raggiungimento delle prospettive industriali e di mercato".

Il comma 3, come integrato nel corso dell'esame in prima lettura⁵³, stabilisce poi che possono sottoscrivere il capitale della Società i soli investitori istituzionali e professionali, ivi compresi gli enti previdenziali in quota minoritaria, e che la stessa debba operare secondo i principi propri degli operatori di mercato anche mediante l'utilizzo di strumenti finanziari e veicoli societari e che la sottoscrizione del capitale azionario della Società o l'apporto al suo patrimonio netto, debba avvenire nel quadro di un progetto ad esecuzione "progressiva". È prevista, inoltre, l'eventuale emissione di azioni di categorie diverse e l'utilizzo di strumenti finanziari, al fine di favorire la raccolta presso più tipologie di investitori. A tale scopo, è altresì previsto che alcuni investitori possano avvalersi anche della garanzia dello Stato sino all'esaurimento delle risorse disponibili ossia nel limite di 300 milioni di euro.

Il comma 4 prevede che, per gli azionisti che si avvalgono della garanzia statale, gli stessi siano tenuti a riconoscere allo Stato un corrispettivo per la garanzia prestata, in conformità con la normativa dell'Unione europea, che può incidere anche sulla quota degli utili distribuiti dalla Società.

Il comma 5 prevede che i soggetti che concorrono alla gestione della Società operano in situazione di completa neutralità, imparzialità, indipendenza e terzietà rispetto agli Investitori. L'organizzazione dei flussi informativi è indirizzata alla trasparenza dei processi e alla responsabilizzazione dei soggetti coinvolti negli stessi.

⁵² Le integrazioni approvate al comma sono frutto di un emendamento del relatore che è stato oggetto di riformulazione su richiesta del Governo; Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni*, 3 marzo 2015, pagina 17-18.

⁵³ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni*, 3 marzo 2015 doc. cit. pagina 17-18.

Il comma 6, come modificato nel corso dell'esame in prima lettura⁵⁴, prevede i criteri di distribuzione degli utili societari stabilendo altresì che il Ministro dello sviluppo economico presenti annualmente alle Camere una relazione sull'attività della Società, comprendente il monitoraggio delle iniziative in corso.

Ai commi 7 e 8 – anche questi modificati nel corso dell'esame in prima lettura – si rinvia poi ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico – subordinato all'autorizzazione dell'Unione europea ai fini della disciplina sugli aiuti di stato – per l'individuazione delle caratteristiche e la quota massima di coperture della garanzia, nonché per la definizione dei criteri e le modalità di concessione ed escussione della garanzia stessa e gli obblighi verso lo Stato dei soggetti che si avvalgono della garanzia, e si prevede che la concessione della garanzia debba comunque avvenire nel limite di 300 milioni di euro. È inoltre stabilito che la copertura delle garanzie prestate dallo Stato avverrà attraverso il prelievo di risorse equivalenti dalle disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2015, relative all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014, ed il contestuale loro versamento ad apposita contabilità speciale di nuova istituzione da effettuare entro l'anno 2015.

Si ricorda che il comma 6 citato aveva previsto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di un fondo con una dotazione di 1000 milioni di euro per l'anno 2014 finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato. Per tali finalità era stata autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.

La RT aggiornata si limita a ribadire che ai fini dell'istituzione di una società per azioni avente come oggetto sociale l'attività di patrimonializzazione e ristrutturazione finanziaria di imprese o gruppi di imprese in crisi, ma pur sempre caratterizzati da adeguate prospettive industriali e di mercato, la disposizione prevede che il Governo promuova la sottoscrizione del capitale sociale della medesima società da parte di investitori istituzionali e professionali.

Per agevolare la suddetta sottoscrizione, il comma 3 dispone che alcune categorie di investitori possano avvalersi di apposita garanzia dello Stato, nel limite delle risorse esistenti nel fondo di cui al comma 8, mentre agli azionisti che non si avvalgono della garanzia dello Stato sono riconosciuti particolari diritti da parte dello statuto della società. Ai sensi del comma 4, gli azionisti che si avvalgono di garanzia dello Stato riconoscono a quest'ultimo un corrispettivo.

La concessione della garanzia deve avvenire, comunque, nel limite delle risorse di cui al comma 8. Detta disposizione prevede che le disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2015, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, siano versate nell'anno 2015, nel limite di 300 milioni di euro, ad apposita contabilità speciale, di nuova istituzione, a copertura delle garanzie dello Stato in questione.

In tal modo la disposizione non comporta effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia specifici effetti.

⁵⁴ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni*, 3 marzo 2015 doc. cit., pagina 17-18.

Al riguardo, per i profili di copertura, premesso che la garanzia indicata del comma 3 verrà in ogni caso concessa nei soli limiti delle risorse previste dal comma 8, e in considerazione delle assicurazioni fornite dal Dipartimento della R.G.S. nel corso dell'esame in prima lettura⁵⁵, in merito alla piena neutralità del dispositivo, ivi trattandosi di somme già iscritte nel conto dei residui "impropri" del bilancio dello Stato per il 2015, il cui impiego per le finalità in esame avverrà mediante l'apertura di apposita "contabilità speciale" e non determinerà, comunque, l'alterazione o la modifica degli effetti da ritenersi già contemplati dai tendenziali di spesa a legislazione vigente, non ci sono osservazioni⁵⁶.

Nel caso in esame, va poi segnalato che le garanzie che saranno prestate per effetto della norma in esame – nel limite massimo di 300 milioni di euro – costituiscono, giocoforza, fattispecie aggiuntive a quelle sulla cui base risultava determinato lo stanziamento per la copertura delle garanzie iscritto in bilancio per il 2014, ragion per cui andrebbe confermata l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte dei fabbisogni di spesa che sono già previsti dalla legislazione vigente⁵⁷.

⁵⁵ MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.A.E., Nota prot. n. 15348 del 4 marzo 2015, pagina 4.

⁵⁶ L'articolo 36, comma 2, del R.D. 2440 del 1923 recita infatti che "Le somme stanziare per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono..".Ad ogni modo, si segnala che le disponibilità in conto residui indicate dalla disposizione sono quelle iscritte nel capitolo 7590 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, recante fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato, e che il citato capitolo reca residui per un ammontare pari a 900 milioni di euro. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Sistema Informativo DATAMART-RGS, interrogazione del capitolo 7590 dello stato di previsione del dicastero dell'economia aggiornato al 9 marzo 2015.

⁵⁷ La legge di contabilità n. 196 del 2009, stabilisce che, in un apposito allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, iscritto in ciascun bilancio annuale di previsione, dovessero essere elencate le garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti. L'Allegato 18 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al bilancio di previsione per il 2015 fornisce l'analitica indicazione delle singole fonti normative per cui si è determinata l'attivazione di una garanzia a carico dello Stato, e le variazioni che, in termini di stima e valutazione, ne sono conseguite in relazione allo stanziamento iscritto nella rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze relativo agli "oneri derivanti dalle garanzie assunte dallo stato in dipendenza di varie disposizioni legislative". Occorre sottolineare che il prospetto n. 18 della Tabella n. 2 del Ministero dell'economia e delle finanze, anch'esso articolato per competenza e residui, reca di fatto solo l'evidenziazione di indicazioni e delle occorrenze che hanno dato luogo ad una garanzia erariale, riportando la dicitura "per memoria" in relazione alla grandezza finanziaria prevista, ossia senza indicare un valore di stima della spesa. Unica eccezione consiste nella garanzia segnalata relativamente al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95 relativamente alle garanzie dello Stato sui debiti che le società in amministrazione straordinaria contraggono con istituzioni creditizie per il finanziamento della gestione corrente e per la rivalutazione ed il completamento di impianti. Tale ultima previsione costituisce, di fatto, anche la dotazione complessiva del capitolo 7407 per il 2015. Ben al di là dei criteri di esposizione e delle fattispecie che si possono ricondurre alle garanzie erariali, occorre valutare il più corretto criterio di rappresentazione contabile della spesa in annualità, tenuto conto che essa dovrebbe essere sostenuta solo nel caso di escussione della garanzia. Per molti versi "antico" nella riflessione in materia di contabilità pubblica, il tema della congrua evidenziazione da dare alle garanzie prestate a terzi si pone oggi come una delle questioni più problematiche della contabilità di Stato, anche ai fini di una stima della consistenza del disavanzo e del debito delle Amministrazioni pubbliche, su cui si avrà modo di ritornare. È chiaro, in proposito, che il problema di rilevazione si pone dunque già allorché si tratti della approvazione di una norma in cui si stabilisce una nuova garanzia erariale, riproponendosi,

In proposito, posto poi che in presenza di dispositivi di copertura finanziaria relativi al riconoscimento di nuove garanzie erariali si impone a rigore la determinazione dell'onere "aggiuntivo" di spesa solo in relazione all'effettivo "rischio" di escussione delle medesime garanzie, è comunque da segnalare che la modalità di copertura adottata, attraverso il ricorso la riduzione degli stanziamenti in conto "residui" già previsti nel bilancio, non si pone in piena conformità con le indicazioni di metodo fornite dall'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge di contabilità: secondo cui la copertura di "nuovi" o maggiori oneri, che avvenga mediante la riduzione di stanziamenti di spesa già iscritti in bilancio, dovrebbe sempre accompagnarsi anche alla formale riduzione delle precedenti autorizzazioni di spesa cui i medesimi fanno riferimento.

Ad ogni modo, si segnala anche che l'apertura di contabilità speciali di tesoreria *ex* articolo 10 del D.P.R. n. 367/1994 a valere di risorse (e gestioni) provenienti dal bilancio si pone in deroga di quanto stabilito dalla delega di cui all'articolo 40, comma 2, lettera *p*), della legge di contabilità, per cui è prevista la "eliminazione, entro il termine di ventiquattro mesi, delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato".

poi, nella definizione dello stanziamento, per ogni anno della durata della medesima, nell'ambito delle previsioni annuali secondo il criterio della legislazione vigente. In considerazione del fatto obiettivo che la previsione di una nuova garanzia, pur non determinando simultaneamente un nuovo e certo onere, determina tuttavia il rischio che nuovi oneri di spesa possano comunque emergere, per effetto della sua ipotizzabile escussione. Su tale questione, è da richiamare l'intervento della Corte costituzionale che, con la sentenza n. 37 del 1961, relativamente ad una legge di una regione a statuto speciale come la Regione Sicilia, sancì la assoluta necessità di evidenziare una componente di spesa ad hoc. In tale occasione, la Corte costituzionale rilevò, infatti, che il dispositivo sottoposto al suo sindacato, in cui si prevedeva una garanzia erariale, avrebbe dovuto prevedere giocoforza anche una copertura finanziaria, pur specificando in proposito che la medesima copertura non avrebbe dovuto corrispondere all'intero importo dei crediti garantiti, costituendo l'ammontare equivalente della Garanzia prestata, essendo, piuttosto, sufficiente che la stessa fosse, invece, commisurata al reale rischio – da calcolare con metodi adeguati – assunto a proprio carico. In altri termini, la Corte costituzionale, affermava che, in mancanza di qualsiasi indicazione dei mezzi finanziari con cui far fronte ai rischi assunti con la garanzia, una norma che sorregge una garanzia non può che essere considerata in contrasto con il principio di copertura sancito a livello costituzionale. Specifica, nel contempo, che tenuto conto della specialità dell'onere – gravato com'è da un'alea di incertezza, sia nel quantum che quanto alla sua effettiva realizzazione – la copertura in tal caso dovesse, però, che corrispondere solamente una stima "adeguata" del rischio di effettiva escussione per l'esercizio in previsione. Nello stesso senso, anche la Corte dei Conti, nella deliberazione n. 11/2001 (*Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre settembre-dicembre 2001*) ha espresso avviso conforme a quello della Corte costituzionale, affermando che, se da un lato non possa ritenersi sussistente l'obbligo di una copertura integrale della garanzia erariale, proprio a ragione del carattere soltanto "eventuale" della sua attivazione, dall'altro non ha ritenuto – rispetto al caso specifico attenzionato – neppure soddisfacente l'eventuale e ipotetico rinvio a fondi già stanziati in bilancio a tal fine: sottolineandosi che tali fondi, a rigore, vengono quantificati a fronte della situazione a legislazione vigente, non potendo riguardare in alcun modo obbligazioni anche derivanti dalla nuova legislazione. Cfr. ED n. 2, pagina 40 e seguenti; Cfr. SENATO DELLA REPUBBLICA, ddl recante il progetto di Bilancio a legislazione vigente per il triennio 2015-2017, Tabella n. 2 (Ministero dell'economia e delle finanze), Prospetto n. 18, pagina 731 e seguenti.

Articolo 7-bis

(Garanzia dello Stato per le imprese in amministrazione straordinaria)

La norma, inserita durante l'esame in prima lettura, modifica il decreto-legge n. 26 del 1979 incrementando da 500 a 550 milioni di euro il tetto massimo delle garanzie che lo Stato può concedere sui debiti che le imprese in amministrazione straordinaria contraggono con istituzioni creditizie per il finanziamento della gestione corrente e per la riattivazione ed il completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali.

Il secondo comma provvede a integrare le risorse iscritte in bilancio destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato per i debiti contratti da imprese in amministrazione straordinaria ai sensi del comma 1, autorizzando la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 21 milioni di euro per l'anno 2016. Al relativo onere si provvede, quanto ai 10 milioni per il 2015 con l'utilizzo del fondo di parte capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico di riaccertamento straordinario dei residui passivi relativi a trasferimenti e/o compartecipazioni statutarie alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali; quanto ai 21 milioni per l'anno 2016 con l'utilizzo del fondo di parte capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico di riaccertamento straordinario dei residui passivi iscritti in bilancio e perenti.

La RT afferma che la disposizione è volta ad incrementare di 50 milioni di euro la dotazione dell'ammontare complessivo delle garanzie dello Stato alle imprese in amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2-bis, secondo comma del D.L. 26/1979.

A tal fine viene integrato di 10 milioni per l'anno 2015 e di 21 milioni per il 2016 lo stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al pertinente capitolo 7407 denominato "oneri derivanti dalle garanzie assunte dallo Stato in dipendenza di varie disposizioni legislative". Alla copertura finanziaria si provvede mediante corrispondente utilizzo dei fondi di parte capitale iscritti nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico nell'ambito del programma di accertamento straordinario dei residui passivi perenti ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a), b) e d) del D.L. 66/2014.

Al riguardo, andrebbero forniti gli elementi che hanno determinato la quantificazione dei maggiori oneri connessi all'incremento del limite complessivo delle garanzie per le imprese in amministrazione straordinaria in relazione ai connessi rischi di inadempimento dell'obbligazione da parte delle imprese⁵⁸ e sui quali va parametrata la relativa copertura.

Per quanto riguarda le disposizioni di copertura, relativamente ai 10 milioni per l'anno 2015 si rileva che in base alla lettera d) dell'articolo 49 del decreto-legge n. 66 del 2014, le somme corrispondenti alla cancellazione dei residui dovevano essere iscritte su base pluriennale su appositi fondi da destinare alle regioni e agli altri enti territoriali.

⁵⁸ Normalmente per le garanzie ci si riferisce ai rischi di escussione, tuttavia nel caso in esame, il D.M. n. 319 del 2004 prevede che la garanzia diviene operante senza obbligo di preventiva escussione del debitore, su semplice comunicazione dell'inadempimento dell'obbligazione da parte della banca.

Articolo 8

(Ricorso facoltativo alla provvista CDP per banche e intermediari finanziari che erogano finanziamenti alle PMI)

Il comma 1 estende la possibilità di usufruire dei contributi statali – che coprono parte degli interessi a carico delle imprese sui finanziamenti bancari, in relazione agli investimenti realizzati – anche alle piccole e medie imprese che abbiano ottenuto finanziamenti erogati dalle banche e intermediari finanziari che ricorrano a provvista autonoma e non alla provvista presso Cassa depositi e prestiti.

Il comma 2, come modificato nel corso dell'esame in prima lettura⁵⁹, rinvia ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione dei requisiti, delle condizioni di accesso e delle modalità di erogazione dei contributi statali, con riguardo all'estensione di essi anche alle imprese che abbiano ottenuto finanziamenti dalle banche, svincolati dal plafond presso Cassa depositi e prestiti.

Il comma 2-*bis*, aggiunto nel corso dell'esame in prima lettura⁶⁰, estende l'operatività del Fondo di garanzia per le PMI anche alle imprese di assicurazione per le attività (previste dall'articolo 114, comma 2-*bis*, del TUB) di finanziamento diverse dal rilascio di garanzia, effettuate esclusivamente nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, entro i limiti stabiliti dal codice delle assicurazioni private, nonché agli organismi di investimento collettivo del risparmio.

La RT aggiornata afferma che la misura elimina il vincolo del ricorso alla provvista della società Cassa depositi e prestiti Spa per i soggetti finanziari che erogano alle imprese finanziamenti finalizzati all'acquisto di beni strumentali (articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, cosiddetta legge nuova Sabatini).

La norma non comporta effetti negativi per la finanza pubblica in quanto l'erogazione dei contributi statali connessi ai predetti finanziamenti continua ad avvenire nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 69 del 2013⁶¹.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia specifici effetti.

Al riguardo, per i profili di copertura, tenendo conto delle rassicurazioni fornite dal Dipartimento della R.G.S. nel corso dell'esame in prima lettura⁶², in merito alla circostanza che alcun effetto aggiuntivo potrà derivare alla finanza pubblica, dalla riconosciuta possibilità di ricorrere ad un *plafond* di risorse anche

⁵⁹ Le integrazioni approvate al comma sono frutto di un emendamento del relatore che è stato oggetto di riformulazione su richiesta del Governo. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni*, 3 marzo 2015, pagina 19-20.

⁶⁰ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni*, 3 marzo 2015, pagina 20.

⁶¹ Il comma 8 dell'art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 ha autorizzato la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 21 milioni di euro per l'anno 2015, di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, di 17 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6 milioni di euro per l'anno 2021.

Successivamente, il comma 243 della legge di stabilità 2015 (n. 190 del 2014) ha autorizzato l'ulteriore spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2015, di 31,6 milioni di euro per l'anno 2016, di 46,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 39,1 milioni di euro per l'anno 2019, di 31,3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 9,9 milioni di euro per l'anno 2021.

⁶² Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.A.E., Nota prot. n. 15348 del 4 marzo 2015, pagina 4.

diverso, rispetto a quello *ad hoc* della Cassa depositi e prestiti che è già previsto dalla legislazione vigente, atteso che, in ogni caso, l'accesso ai citati finanziamenti potrà avvenire nei soli limiti delle risorse previste a tal fine dall'articolo 2, comma 8, del decreto-legge n. 69/2013, nulla da osservare.

Articolo 8-bis

(Potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese)

L'articolo, inserito nel corso dell'esame in prima lettura⁶³, è volto ad introdurre alcune modifiche alla disciplina del Fondo centrale di garanzia per le PMI, previsto dal decreto-legge n. 69 del 2013.

In particolare, il comma 1 circoscrive alla sola garanzia diretta la limitazione del rilascio della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese alle sole operazioni finanziarie di nuova concessione o erogazione, ammettendo quindi la possibilità di garantire in via indiretta operazioni finanziarie già deliberate dai soggetti finanziatori alla data di presentazione della richiesta di garanzia, salvo che le stesse non siano condizionate, nella loro esecutività, all'acquisizione della garanzia da parte del Fondo.

Il comma 2 sopprime la disposizione (art. 1, comma 53, terzo periodo della legge 147/2013) secondo la quale con delibera CIPE sono emanate specifiche direttive per assicurare il più ampio accesso delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno agli interventi del Fondo di garanzia, anche tramite l'individuazione di eventuali priorità di accesso alla garanzia tenuto conto dei soggetti beneficiari e delle operazioni finanziarie ammissibili.

Il comma 3 prevede che il diritto alla restituzione nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione da qualsiasi causa derivante ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e per i crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione (previsti dall'articolo 2751-*bis* del codice civile), fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. È specificato che la costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti.

La RT, dopo aver descritto le norme, afferma che esse sono di carattere ordinamentale e non comportano effetti negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo, si osserva che il dispositivo sembrerebbe favorire un effetto di potenziale ampliamento delle garanzie che verranno poste a carico del Fondo per la piccola e media impresa, rispetto a quanto ad oggi non avvenga sulla base della procedura prevista dalla legislazione vigente. Infatti, con la modifica proposta si potranno concedere garanzie indirette anche per operazioni finanziarie già deliberate dai soggetti finanziatori alla data di presentazione della richiesta di garanzia, finora escluse salvo che non fossero condizionate nella loro esecutività all'acquisizione della garanzia.

Pertanto, andrebbero fornite indicazioni in merito agli effetti che da ciò potrebbero derivare in ordine all'incremento dei rischi di escussione delle garanzie prestate dallo Stato, ed all'esigenza che ciò potrebbe determinare

⁶³ L'integrazione approvata è frutto di un emendamento del relatore approvato col favore del Governo. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 5 marzo 2015, pagina.

riflettendosi in un fabbisogno di adeguamento dello stanziamento annualmente iscritto, con riferimento alla generalità delle garanzie concesse a carico del bilancio dello Stato, in riferimento al capitolo di spesa *ad hoc* n. 7590 dello stato di previsione del MEF.

Articolo 8-ter

(Modifica all'articolo 2-bis del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, in materia di garanzie in favore delle imprese fornitrici di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale sottoposte ad amministrazione straordinaria)

Il dispositivo, inserito nel corso della prima lettura⁶⁴, attraverso una modifica all'articolo 2-bis del D.L. 1 del 2015 (*Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto*, il cui disegno di legge di conversione è stato approvato dalle Camere, ma non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale) è volto a riconoscere priorità di istruttoria e delibera alle richieste di accesso al Fondo centrale di garanzia per le PMI effettuate da quelle imprese che siano fornitrici di beni o servizi (ovvero, creditrici, per le medesime causali) connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale soggette ad amministrazione straordinaria (ILVA S.p.A.). Per semplificare ulteriormente l'accesso al Fondo per le predette imprese, si specifica che il Consiglio di gestione del Fondo deve pronunciarsi entro 30 giorni dalla richiesta e che decorso tale termine la richiesta si intende accolta.

La RT, dopo aver descritto le norme, precisa che, fermo restando lo stanziamento delle risorse del fondo a legislazione vigente, si introducono mere semplificazioni di carattere procedurale che non comportano impatti sulla finanza pubblica.

Al riguardo, ritenuto anche il carattere chiaramente ordinamentale della norma, non ci sono osservazioni.

⁶⁴ L'integrazione approvata è frutto di un emendamento approvato col favore del Governo. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni*, 5 marzo 2015, pagina

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Gen 2015 [Nota di lettura n. 73](#)
A.S. 1733: "Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto"
- " [Nota di lettura n. 74](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti (**Atto del Governo n. 134**)
- " [Nota di lettura n. 75](#)
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/8/CE del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE sul luogo delle prestazioni di servizi (**Atto del Governo n. 129**)
- " [Nota di lettura n. 76](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati (**Atto del Governo n. 135**)
- " [Elementi di documentazione n. 16](#)
A.S. 1749: "Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU"
- Feb 2015 [Nota di lettura n. 77](#)
A.S. 1749: "Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU"
- " [Nota breve n. 9](#)
Le previsioni d'inverno della Commissione europea
- " [Nota breve n. 10](#)
La comunicazione della Commissione europea sulla flessibilità
- " [Nota di lettura n. 78](#)
A.S. 1779: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Elementi di documentazione n. 17](#)
Schema di decreto legislativo recante norme per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE, che modifica le direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, e per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di rating del credito (**Atto del Governo n. 148**)
- " [Elementi di documentazione n. 18](#)
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/36/UE che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (**Atto del Governo n. 147**)
- Mar 2015 [Nota di lettura n. 79](#)
A.S. 1758: "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014"